



N. 33224/2015 R. G.



IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE

Composto da:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Dott.ssa Gloria Servetti | - Presidente |
| Dott.ssa Maria Laura Amato | - Giudice |
| Dott.ssa Rosa Muscio | - Giudice rel. |

Riunito in camera di consiglio in data 15.7.2015 a seguito di:

RICORSO

artt. 316 comma 4, 337bis c.c
artt. 38 disp. att. c.c. e 737 c.p.c

proposto

DA

_____, C.F. _____, rappresentata e difesa
dall'avvocato Elena FRATELLI e dall'avvocato Luigi CARDILLO presso il cui
studio in Gorgonzola via Galilei 7 è elettivamente domiciliata, giusta delega in
calce al ricorso

Ricorrente

CONTRO

_____, C.F. _____, rappresentato e difeso
dall'avvocato _____ presso il cui studio in Milano via _____
elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla memoria difensiva

Resistente

letti gli atti ed i documenti di causa,
sentita parte ricorrente e i procuratori delle parti all'udienza del 15.7.2015,
a scioglimento della riserva assunta,
pronuncia il seguente

DECRETO

Le domande delle parti

Con ricorso, depositato in data 25.5.2015, **RICORRENTE**, premesso di avere avuto una convivenza *more uxorio* con **RESISTENTE** dal 2000 al novembre 2014 e dalla quale erano nati il _____ e il _____, riconosciuti da entrambi i genitori, chiedeva a questo Tribunale di disporre il regime di affidamento dei figli ritenuto più idoneo con collocamento presso di sé e di regolamentare la frequentazione con il padre nei modi ritenuti più opportuni a tutela dei minori, all'esito di un'approfondita indagine sulla situazione personale e sulle capacità genitoriali del resistente, di assegnare al resistente la casa familiare condannandolo a pagare il canone di locazione, di porre a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento per i tre figli di € 900 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e per attività extrascolastiche, di valutare eventuali provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale del padre alla luce delle risultanze delle indagini richieste.

Allegava la ricorrente che a novembre 2014 si era allontanata dalla casa familiare, sita in _____, condotta in locazione e nella quale non era sua intenzione più ritornare, a causa di reiterati maltrattamenti subiti da parte del compagno anche alla presenza dei figli minori e per i quali aveva sporto denuncia a seguito della quale era stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano la misura cautelare del divieto di avvicinamento in data _____ .2015, aggravata in data _____ .2015 con la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con qualunque forma anche con i figli e ulteriormente aggravata in data _____ .2015 con la misura della custodia in carcere.



Né si reputa possibile e rispondente allo stato all'interesse dei minori il loro l'ascolto in sede giudiziale, chiesto dalla difesa del resistente, essendo i tre bambini già stati sufficientemente coinvolti nelle vicende personali dei genitori e in ogni caso essendo necessario, al fine della possibile ripresa della relazione padre e figli, cui peraltro la ricorrente non si opposta, che venga superata l'attuale preclusione in diritto per questo giudice di statuire sul diritto di visita del padre, come meglio di seguito indicato e dovendosi poi demandare ai Servizi Sociali la verifica della situazione personale dei minori e le modalità più idonee ad avviare una ripresa della relazione padre-figli.

La responsabilità genitoriale

Ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, considerato che le condotte poste in essere dal signor ^{RESISTENTE} ai danni della madre dei minori e accertate in sede penale, sia pure solo in primo grado e l'uso di sostanze stupefacenti, allegato dalla ricorrente e non contestato dal resistente, sono indicativi di una seria incapacità del signor ^{RESISTENTE} a gestire i propri agiti e non possono non riverberarsi anche sulla capacità genitoriale complessivamente intesa che deve ritenersi allo stato in gran parte compromessa.

Può, invece, formularsi una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale della madre alla luce del contegno dalla stessa serbato, posto che la signora ^{RICORRENTE} si è occupata da sempre dei figli e ha saputo assumere comportamenti di protezione degli stessi, allontanandosi anche dalla casa familiare, così sottraendo i minori al clima di conflitto e di violenza cui erano esposti.

Considerate poi le difficoltà frapposte dal padre alla gestione di questioni rilevanti per la vita dei bambini (confr. doc. 5 e 6 parte ricorrente, doc. 4 parte resistente - trascrizione della deposizione in sede penale della signora ^{RICORRENTE}) e lo stato di limitazione della libertà personale del signor ^{RESISTENTE}, al fine di poter far fronte in modo tempestivo alle esigenze di vita rilevanti dei minori, deve attribuirsi, a giudizio del Tribunale, alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale ex art. 337quater comma 3 c.c. anche in relazione alle



scelte di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza e a tutte le questioni anche amministrative che riguardano i figli, compreso il rilascio di documenti di identificazione dei minori validi per l'espatrio.

Va da sé che i minori restino collocati presso la madre che attualmente domicilia con i bambini a _____ nell'abitazione dei suoi genitori e che, in forza di quanto sopra disposto, ben potrà formalizzare anche dal punto di vista anagrafico tale situazione di fatto ivi stabilendo la residenza anagrafica sua e dei bambini in modo da poter continuare a contare sull'aiuto dei suoi genitori o comunque individuando il luogo di residenza proprio e dei figli più rispondente alle sue esigenze lavorative e alle esigenze scolastiche dei minori, avendo espressamente indicato in atti e confermato in udienza di non aver nessun interesse all'assegnazione della casa familiare, sita a _____ ove anagraficamente ancora risulta residente il nucleo familiare.

Quanto alle modalità e ai tempi di frequentazione tra i minori e il padre, deve in via preliminare osservarsi che se il giudice penale, adottando provvedimenti cautelari, abbia posto limitazioni alla possibilità di rapporti con i figli, non può il giudice civile eludere il provvedimento afflittivo derogandovi mediante l'introduzione di uno statuto del diritto di visita; ciò vorrebbe dire modificare/revocare la misura penale in difetto di quella cognizione completa di cui gode solo l'Autorità Penale. In questi casi, prevale nel rapporto tra tutela delle persone offese e il diritto-dovere del genitore di intrattenere adeguati rapporti con la prole, la garanzia per le vittime di non essere più oggetto di vessazioni. Ne consegue che non sono possibili statuizioni in ordine al diritto di visita, dovendo l'interessato rivolgere precipua istanza al giudice penale. In altri termini, il giudice della famiglia ha potestà decisoria in merito al diritto di visita del padre, sotto condizione della perdita di efficacia, in parte qua, dell'ordinanza del giudice penale (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 4 dicembre 2013, Trib. Roma, 11 marzo 2014, est. V. Contento, Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 14 ottobre 2014 (Pres. rel. Dell'Arciprete).



Nel caso di specie con l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento il Giudice del dibattimento in data .2015, disponendo gli arresti domiciliari, ha espressamente vietato al signor
la comunicazione con ogni forma con i figli, ritenendo necessario "salvaguardare" anche "l'incolumità dei figli che sono sistematicamente costretti ad assistere alle condotte del padre". Misura questa ulteriormente aggravata con la statuizione in data . 2015 della custodia in carcere proprio per la violazione del divieto di contatto con i figli e che il resistente ha fatto oggetto di appello ancora *sub iudice*.

E', quindi, evidente che allo stato questo Tribunale non può dettare, come chiede parte resistente, una regolamentazione del suo diritto di visita con i figli, essendo necessario che trovi soluzione la vicenda cautelare ancora *sub iudice*.

Possono soltanto sin d'ora essere incaricati i Servizi Sociali del comune di , ove i minori sono ora domiciliati (o del comune ove i minori prenderanno la residenza anagrafica), di avviare la ripresa della relazione padre-figli in Spazio Neutro e con modalità osservate, quando l'autorità giudiziaria penale formalizzerà la cessazione delle esigenze cautelari sottese ai provvedimenti assunti anche a tutela dei minori e previa verifica, attraverso i Servizi Specialistici della ASL (SERT) della situazione del signor quanto all'uso di sostanze stupefacenti, della situazione psicofisica dei minori e della effettiva rispondenza al loro interesse di tale ripresa nell'ambito degli ulteriori incarichi sotto disposti.

Devono, infatti, incaricarsi i Servizi Sociali del comune di (o del comune ove i minori prenderanno la residenza anagrafica) di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare, di fornire un supporto anche psicologico alla signora , se ritenuto necessario, attese le violenze fisiche e psicologiche dalla stessa subite e supporti socio-educativi e/o psicologici ai figli minori, esposti specie da ultimo a condotte paterne del tutto inadeguate, se ritenuto necessario, anche in vista e al fine di favorire la possibile ripresa della frequentazione con i figli e di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e dei minori, segnalando comunque tempestivamente alla Procura della



Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per i minori.

La casa familiare

Premesso che l'assegnazione della casa familiare ex art. 337sexies c.c è disposta nell'interesse dei figli minori e quindi di fatto presuppone il collocamento dei figli con il genitore istante e considerato che la ricorrente non ne chiede l'assegnazione a sé, avendo ormai da novembre 2014 lasciato l'abitazione familiare e non intendendo fare rientro in quella casa, devono respingersi tutte le domande formulate da entrambe parti in relazione alla suddetta abitazione, restando ogni questione relativa a tale immobile regolata dalle norme proprie del codice civile.

Il mantenimento dei figli

Deve osservarsi che il resistente allega di svolgere attività di autotrasportatore e di aver sempre fatto fronte a tutte le esigenze di mantenimento del suo nucleo familiare composto di cinque persone, sostenendo un canone di locazione di € 900 mensili, versando un contributo di mantenimento di € 700 per i figli avuti da precedente matrimonio, offrendo da ultimo a settembre/ottobre 2014 alla compagna un viaggio a Barcellona di due settimane, sostenendo nella sua prospettiva da novembre 2014 a marzo 2015 spese per circa € 3.000 per i figli e versando la somma complessiva di € 2.500 a febbraio e marzo 2015 su una carta prepagata intestata alla compagna che la signora ha invece detto in udienza non aver mai ricevuto, non essendo quella carta mai stata nella sua disponibilità e avendo per tale fatto sporto denuncia.

E ciò a fronte di un reddito fiscalmente dichiarato di € 1.119 per l'anno di imposta 2013 (reddito complessivo € 15.356, ritenute irpef € 1.649, addizionali € 271) e di € 1.212 per l'anno di imposta 2014 (reddito complessivo € 17.589, ritenute irpef € 2.701, addizionali € 340), evidentemente assolutamente incompatibile con i sopra indicati oneri economici.

Circostanza questa che rende del tutto verosimile l'indicazione della ricorrente che l'ex compagno poteva contare su più consistenti entrate (circa € 4.000

mensili) e che possa, secondo il Collegio, aver accantonato anche risparmi non noti alla ex compagna.

La signora lavora, invece, come addetta alle mense e dispone di reddito modesto, risultando dalle dichiarazioni fiscali allegate un reddito netto medio mensile di € 527 per l'anno di imposta 2013 (reddito complessivo € 6.327, ritenute irpef € -, addizionali € -) e di € 606 per l'anno di imposta 2014 (reddito complessivo € 7.278, ritenute irpef € -, addizionali € -).

Ritiene, pertanto, il Tribunale adeguato e proporzionato alla capacità reddituale del signor determinare la misura del contributo paterno per il mantenimento dei tre figli in € 500 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei minori e documentate, tenuto conto, da un lato, del suo attuale stato di detenzione e considerato, dall'altro, che allo stato la madre provvede per intero a tutte le esigenze di vita dei figli, mentre il padre non contribuisce in nulla sotto il profilo del mantenimento diretto e delle esigenze abitative.

Quanto alla decorrenza, dovrà aversi riguardo alla data della domanda; quindi l'obbligo di mantenimento come determinato dovrà farsi decorrere dalla mensilità di giugno 2015, essendo il ricorso stato depositato il 25.5.2015, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.

Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, attesa la sua soccombenza. Vengono liquidate d'ufficio, in mancanza di nota spese, in € 2.700 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:



- 1) dispone l'affidamento esclusivo di [redacted], nata il [redacted] e di [redacted] e [redacted], nati il [redacted] alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio degli stessi;
- 2) dispone che i minori restino collocati presso la madre a [redacted] nell'abitazione dei suoi genitori, salvo che in forza di quanto sopra disposto al punto 1 la madre potrà formalizzare anche dal punto di vista anagrafico tale situazione di fatto ivi stabilendo la residenza anagrafica sua e dei bambini o scegliere il luogo di residenza proprio e dei figli più rispondente alle sue esigenze lavorative e alle esigenze scolastiche dei minori;
- 3) incarica i Servizi Sociali del comune di [redacted] luogo di attuale domicilio dei minori (o del comune ove i minori prenderanno la residenza anagrafica), di avviare la ripresa della relazione padre-figli in Spazio Neutro e con modalità osservate, quando l'Autorità Giudiziaria penale formalizzerà la cessazione delle esigenze cautelari sottese ai provvedimenti assunti anche a tutela dei minori e previa verifica, attraverso i Servizi Specialistici della ASL (SERT), della situazione di [redacted] quanto all'uso di sostanze stupefacenti, della situazione psicofisica dei minori e della effettiva rispondenza al loro interesse di tale ripresa nell'ambito degli ulteriori incarichi sotto disposti;
- 4) incarica i Servizi Sociali del comune di [redacted], luogo di attuale domicilio dei minori (o del comune ove i minori prenderanno la residenza anagrafica), di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare e di fornire un supporto anche psicologico alla madre, se ritenuto necessario e supporti socio-educativi e/o psicologici ai figli minori, se ritenuti necessari, anche in vista e al fine di favorire la possibile ripresa della frequentazione con il padre;
- 5) incarica i Servizi Sociali del comune di [redacted], luogo di attuale domicilio dei minori (o del comune ove i minori prenderanno la residenza anagrafica), di



Aggiungeva poi che il compagno da sempre faceva uso di cocaina e, pur non essendo mai stato violento con i figli, era sempre stato autoritario e aveva demandato a lei la loro gestione, essendosi da ultimo incrinati anche i rapporti con tutti e tre i figli.

Allegava, infine, che il compagno faceva l'autotrasportatore con un reddito mensile di circa € 1.500, ma che disponeva di entrate aggiuntive per circa € 4.000 mensili e che dal mese di novembre 2014 non aveva contribuito in modo stabile al mantenimento dei figli, limitandosi all'acquisto di qualche capo di abbigliamento e al contributo ad alcune spese extra per i figli.

Con memoria difensiva, depositata in data 13.7.2015, si costituiva **RESISTENTE**

chiedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, previa elezione da parte di quest'ultima di nuova residenza e verifica dell'idoneità psichica e comportamentale della stessa, una immediata regolamentazione del suo diritto di visita con i figli anche in carcere, l'assegnazione a sé della casa familiare di con condanna della ex compagna a pagare il 50% del canone di locazione e delle spese per tale immobile dallo stesso sino ad ora sostenute, avendo la compagna ed i bambini mantenuto in quell'immobile la residenza anagrafica ed offriva quale contributo per i tre figli la somma mensile di € 300 dal momento in cui fosse stato scarcerato.

Contestava il resistente la ricostruzione dei fatti della ex compagna, allegando fatti ed argomentazioni pertinenti più alla vicenda penale che lo vede coinvolto che al presente procedimento, affermando di aver sempre provveduto al mantenimento del proprio nucleo familiare senza far mai mancare nulla, tenuto conto anche dell'obbligo di mantenimento di altri due figli avuti da un precedente matrimonio posto a suo carico nella misura di € 700 mensili; ciò anche dopo l'allontanamento dalla casa familiare della ex compagna, avendo da ultimo versato € 2.500 su una carta prepagata intestata alla stessa e continuando a pagare il canone di affitto e le spese della casa familiare.

All'udienza del 15.7.2015 parte ricorrente illustrava la attuale situazione sua e dei minori, il suo difensore depositava copia del dispositivo della sentenza penale di condanna a tre anni di reclusione per i reati di maltrattamento e lesioni



pronunciata il ...2015, il difensore del resistente dava atto che era fissata udienza avanti al Tribunale del Riesame per l'appello dallo stesso proposto avverso l'aggravamento della misura cautelare da ultimo disposta, i procuratori insistevano nelle proprie istanze.

Le statuizioni del Tribunale

Osservazioni preliminari in punto di diritto

Preliminarmente deve darsi atto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012, la competenza funzionale per le decisioni relative sia all'affidamento sia al mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio è stata attribuita al Tribunale Ordinario.

Nel relativo giudizio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio e potendo la cessazione del rapporto avvenire *ad nutum*, nessuna rilevanza hanno le ragioni della fine della convivenza tra le parti su cui specie la difesa del resistente ha speso molte argomentazioni che appaiono piuttosto finalizzate alla sua difesa in relazione al procedimento penale che lo vede coinvolto e che in quella sede dovrà trovare la sua soluzione.

Non può, però, sin d'ora non osservare il Collegio che è stata pronunciata in data ...2015 sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione dal Tribunale in primo grado per il delitto di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della compagna e che attualmente il resistente è in stato di custodia cautelare a seguito di un duplice aggravamento in data ...2015 e : ...2015 della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna originariamente (...2015) disposta a suo carico a causa di reiterate violazioni della stessa.

Osserva poi sempre in via preliminare il Tribunale che dispone di tutti gli elementi per poter provvedere, ritenendo superflue ai fini della decisione le istanze istruttorie avanzate dalle parti, considerato che verrà in ogni caso demandata ai Servizi Sociali territorialmente competenti un'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare e dei minori in particolare.

svolgere un'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e dei minori, segnalando comunque tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per i minori;

- 6) respinge le domande di assegnazione della casa familiare, sita in _____ via _____ e le connesse domande economiche, avanzate da entrambe le parti;
- 7) pone a carico di **RESISTENTE**, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2015 (ricorso depositato in data 25.5.2015), l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 500, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione giugno 2016, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, prescritte dal medico curante dei minori e documentate;
- 8) condanna **RESISTENTE** a rifondere **RTCORRENTE** delle spese di lite che si liquidano d'ufficio in € 2.700 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali del comune di _____ perché provvedano con urgenza a quanto disposto.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Milano, 15 luglio 2015

Il Giudice est.
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Gloria Servetti

